

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 06/03/1995 n. 2571  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4.2

Con riferimento ai contratti d'appalto di opera pubblica, l'opera deve intendersi completata materialmente, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1669 c.c., nella data risultante dal cosiddetto certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (il quale prevede che « compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio con l'appaltatore, redigerà, senza ritardo, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare »), anche nel caso in cui, nonostante il rilascio del menzionato certificato, l'appaltatore abbia, successivamente, effettuato le prestazioni occorrenti per ovviare i vizi ed i difetti che il committente abbia riscontrato in sede di verifica o di collaudo e dei quali abbia preteso l'eliminazione.